



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cangemi Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano e Manfredi Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
 - Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PP.AA., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Fichera Antonino, Balsamo Aurelio, Campanile Antonio e Briganti Flavia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'esito della prova scritta del concorso per l'assunzione di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (cat. C) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia (profilo OML), nella parte stati attribuiti al ricorrente n. 23,15 punti in luogo di n. 23,80 punti;
- dell'elenco degli idonei dell'anzidetta prova scritta, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con il suddetto punteggio e non con quello superiore, in tesi spettante;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati;

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 dell'intimato Assessorato, di approvazione della graduatoria di merito del succitato concorso pubblico;
- degli atti, documenti o verbali relativi alla decisione di attribuire n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito riportato al n. 31 del questionario somministrato al ricorrente;
- degli atti, documenti o verbali relativi alla decisione di attribuire n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito riportato al n. 44 del questionario somministrato al ricorrente, ad esclusione di coloro che non hanno risposto al quesito;

c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022, nella parte in cui la Commissione esaminatrice del concorso sopra meglio specificato ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita in relazione ai quesiti;
- del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso di parte ricorrente;
- di qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali relativo alla decisione di attribuire in relazione ai n. 4 quesiti ivi riportati il punteggio di n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita;

d) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- del diniego parziale all'istanza di accesso presentata dal ricorrente conseguente alla mancata ostensione *“dei documenti necessari per rendere le informazioni rilasciate intellegibili”*;

- del citato verbale n. 28 del 19 ottobre 2022, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di n. 0,50 punti a prescindere dalla risposta fornita;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle resistenti Amministrazioni;

Vista l'istanza cautelare di parte ricorrente;

Vista l'istanza di accesso endoprocessuale di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 41, 49, 55, 87 e 116, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente, nell'ambito dell'udienza camerale in epigrafe:

- ha rinunciato all'istanza cautelare;

- ha dichiarato che l'istanza di accesso endoprocessuale è finalizzata alla conoscenza dei dati dei controinteressati in funzione della notificazione del ricorso;

- ha insistito sull'istanza della notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e di quelli per motivi aggiunti;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia all'istanza cautelare;

Ritenuto, altresì, di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo, di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione all'uopo del termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza; la parte ricorrente è altresì onerata del deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento;

Ritenuto che il mancato rispetto dei suddetti termini perentori è causa di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, in particolare:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso

introduttivo, di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, altresì, che l'adempimento del superiore onere istruttorio comporta – alla

luce delle dichiarazioni rese in udienza dalla parte ricorrente – l'improcedibilità dell'istanza di accesso endoprocessuale in ragione della sua sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che, quanto alle spese di lite della presente fase:

- esse possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione del carattere in rito della pronuncia sull'istanza di accesso endoprocessuale;
- non è luogo a provvedere con riguardo alle parti private non costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- prende atto della rinuncia all'istanza cautelare di parte ricorrente;
- dispone il superiore incumbente istruttorio, da adempiere nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite della presente fase tra le parti costituite;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite della presente fase con riguardo alle parti private non costituite.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO